



Istituto Istruzione Superiore “ Piazza Sulis” - Alghero

Codice mec. SSIS01800A C.F. 80013820909 Tel. 079.981745 – Fax 079.980353

e-mail SSIS01800A@istruzione.it PEC. SSIS01800A@pec.istruzione.it sito web: www.iisalghero.gov.it

REGOLAMENTO D’ISTITUTO (approvato dal C.I. il 7 febbraio 2018)

1. ORGANI COLLEGIALI

Gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza. La convocazione deve essere disposta con un congruo preavviso, in generale non inferiore ai cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni. In casi di necessità ed urgenza gli organi collegiali possono essere convocati prima di cinque giorni.

1. **Il consiglio di classe** è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente membro del consiglio, suo delegato (coordinatore del c.d.c.); le funzioni di segretario sono attribuite dal Capo d'Istituto ad un docente membro del consiglio stesso con le modalità indicate nelle circolari n.27 del 28 settembre 2017 e n. 40 dell’11 ottobre 2017

Il **Consiglio di classe** è convocato in via ordinaria dal Dirigente Scolastico; in via straordinaria, se richiesto, dalla maggioranza di una delle componenti rappresentate.

Alle sedute del consiglio potranno partecipare, senza diritto di voto e a titolo consultivo, educatori dei convitti, genitori e studenti non eletti. Non possono essere convocati consigli di classe in data successiva al 31 maggio.

1.1 **Il Consiglio di classe come organo disciplinare.**

Così come previsto dalle disposizioni che modificano lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24/6/1998 n.249), di cui al DPR 21/11/2007, n. 235 e alla circolare ministeriale del 31 luglio 2008, il Consiglio di Classe è l’organo competente all’irrogazione delle sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dello studente dalla scuola, per periodi non superiori a 15 giorni . Il consiglio di classe come organo disciplinare è convocato, di norma, in coincidenza con le convocazioni previste nel calendario scolastico delle attività, definito dal collegio dei docenti nel mese di settembre di ogni anno scolastico.

Allo studente deve essere data la possibilità di esporre, durante la seduta (alla quale deve essere invitato), prima del procedimento disciplinare e nel corso dello stesso, le motivazioni che l'hanno indotto al comportamento scorretto. Possono essere raccolte testimonianze sui fatti accaduti. Nell'atto di comminazione della sanzione disciplinare dovrà essere offerta allo studente, sentita anche la famiglia se trattasi di minorenni, la possibilità di convertire la stessa in attività pratiche svolte a favore della comunità scolastica. Tali attività saranno determinate e commisurate dall'organo competente.

L'allontanamento dello studente può essere disposto in caso di gravi e reiterate infrazioni ,quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata

dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

Nel periodo dell'allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori dello studente l'accesso all'informazione sull'attività didattica, attraverso le informazioni puntualmente annotate sul diario di classe, all'interno del registro elettronico, da parte degli insegnanti. È altresì consigliato ai genitori e allo studente il mantenimento del rapporto con la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica.

Per l'irrogazione di sanzioni (ove possibile convertibili in attività pratiche svolte a favore della comunità scolastica), per periodi non superiori a 3 giorni, il Consiglio di classe, nella prima riunione calendarizzata, può delegare il coordinatore del c.d.c., che dovrà, preventivamente, sentire le parti coinvolte (studente e genitori).

Nel caso in cui i comportamenti da sanzionare prevedano l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 3 giorni, il Consiglio di classe deve essere convocato, a cura del coordinatore o su richiesta del D.S., entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data in cui si sono verificati i fatti.

Delle sospensioni comminate all'interno del convitto agli alunni convittori dovrà essere data immediata comunicazione alla scuola perché venga trascritta, a cura del coordinatore del Consiglio di classe, nel registro di classe ("Agenda" e "Note disciplinari").

2. **Il Consiglio d'istituto** è convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta del Presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso. Possono partecipare alle sedute del Consiglio, con funzione consultiva su temi specifici, gli educatori del convitto e le persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati. Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio medesimo in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili. Il pubblico non è ammesso quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Il C.d.I. stabilisce norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

Gli atti del Consiglio sono pubblici salvo che per la particolare natura delle questioni trattate. Il consiglio d'istituto come organo di disciplina è competente nell'irrogazione delle seguenti sanzioni a carico degli alunni:

- a) esclusione dello studente dalla scuola per periodi superiori a 15 giorni;
- b) sospensione fino al termine dell'anno scolastico;
- c) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

3. **Comitato studentesco.**

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco d'istituto. Il comitato si riunisce secondo le modalità previste dal suo regolamento, che viene inviato in visione al Dirigente Scolastico e al Consiglio d'Istituto. Il comitato può chiedere al Dirigente la convocazione delle assemblee d'Istituto, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea e svolge inoltre altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca d'istituto o dai rappresentanti degli studenti nei C. di classe. Il comitato studentesco, tramite i rappresentanti degli studenti, può avanzare proposte al Consiglio d'Istituto.

4. **Comitato dei genitori.**

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un loro comitato. I genitori possono convocare assemblee di classe o d'istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali d'istituto, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordate con il Dirigente Scolastico. La convocazione delle assemblee avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il funzionamento delle assemblee è stabilito da un regolamento che dovrà essere inviato in visione al Dirigente Scolastico e al Consiglio d'Istituto.

5. **Le assemblee degli studenti** possono essere di classe o d'istituto.

5a. **L'assemblea di classe**, qualora si svolga durante le ore di lezione, può aver luogo una volta al mese per complessive due ore; per una seconda volta al mese, purchè si svolga al di fuori dell'orario di lezione, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Non possono essere tenute assemblee di classe sempre nello stesso giorno della settimana, per non gravare sulle stesse ore di lezione e per non penalizzare lo svolgimento del programma di alcune discipline rispetto ad altre. L'assemblea di classe può essere richiesta dalla classe, con preavviso di cinque giorni, dietro domanda scritta inoltrata al Coordinatore del Cons. di Classe e contenente la specificazione degli argomenti da trattare (ordine del giorno). Nella domanda devono figurare inoltre la firma degli insegnanti che mettono a disposizione le proprie ore per la realizzazione della riunione. Gli alunni dovranno predisporre un verbale relativo agli argomenti trattati e alle decisioni prese dall'assemblea stessa e dovranno garantirne l'ordinato svolgimento. Il verbale, entro due giorni, dovrà essere consegnato al Coordinatore del CdC che provvederà ad inoltrarlo al dirigente scolastico e ad inserirlo all'interno del registro dei verbali. Il giorno e le ore stabilite per l'assemblea dovranno essere annotati, da parte di uno dei docenti della classe, sul registro di classe. I docenti, durante l'assemblea, sono tenuti a vigilare sul corretto funzionamento della stessa e ad intervenire in caso contrario. Qualora si verificano episodi contrari alle regole, l'insegnante ha la facoltà di sospendere lo svolgimento dell'assemblea. Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione.

5b. **L'assemblea di istituto** E' convocata su richiesta dei rappresentanti di istituto oppure dalla maggioranza del comitato studentesco o dal 10% degli studenti. Può essere concessa una volta al mese. Deve riguardare tematiche relative alla scuola come anche l'approfondimento di problematiche di carattere sociale (art. 43 DPR 416). La richiesta contenente data, ora di svolgimento e apposito ordine del giorno deve essere inoltrata per iscritto al Dirigente Scolastico con preavviso di almeno 5 giorni. L'ordinato funzionamento dell'assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco o dal presidente dell'assemblea stessa. Gli studenti dovranno predisporre un verbale relativo agli argomenti trattati e alle decisioni prese. All'assemblea possono partecipare il Dirigente Scolastico e gli insegnanti che lo desiderino. In relazione al numero degli alunni, alla disponibilità e capienza dei locali, l'assemblea d'istituto si articolerà in assemblea dei rappresentanti di classe e successivamente in assemblee di classe. L'assemblea d'istituto non può essere svolta nell'ultimo mese di lezione.

E' consentito lo svolgimento di assemblee straordinarie fuori dell'orario di lezione e la realizzazione di tale assemblea è subordinata alla disponibilità dei locali.

6. **L'organo di garanzia interno per la disciplina degli alunni.** E' composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e da quattro membri effettivi più quattro membri supplenti, così suddivisi tra le varie componenti della scuola:

- a) un insegnante membro effettivo e uno supplente (nominati dal Consiglio di Istituto);
- b) uno studente membro effettivo e uno supplente, nominati dagli studenti fra la componente alunni del consiglio d'istituto;
- c) un genitore membro effettivo e uno supplente, indicati dai genitori fra i rappresentanti degli stessi nel consiglio d'istituto;
- d) un rappresentante del personale ATA come membro effettivo più un membro supplente, indicati dal personale ATA.

L'organo di garanzia di garanzia è chiamato in causa su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse.

Delibera sulle impugnazioni relative alle sanzioni comminate agli studenti e sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento. Il ricorso, indirizzato al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione, deve essere redatto in forma scritta e contenere precise motivazioni e riferimenti normativi.

Il ricorso non può essere presentato per contestare l'opportunità di un provvedimento, ma è consentito per reali violazioni di legge e del regolamento e per dirimere eventuali conflitti sorti nell'applicazione dello stesso.

I membri effettivi devono essere sostituiti in caso di incompatibilità (Dirigente Scolastico e insegnante su sanzioni da essi comminate, genitore dello studente o studente che ha commesso infrazione, chiunque sia parte offesa). Il Dirigente Scolastico in questa circostanza sarà sostituito da uno dei suoi collaboratori. **L'organo di garanzia** è ispirato a criteri di tempestività, trasparenza, imparzialità ed equità e garantisce l'osservanza della normativa vigente e dei regolamenti interni. L'organo di garanzia per la disciplina degli alunni è convocato dal Dirigente Scolastico e si riunisce nella settimana successiva alla presentazione del ricorso; è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei due terzi e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta delle componenti presenti. Delle riunioni dovrà essere redatto processo verbale contenente le motivazioni delle decisioni. Gli atti possono essere consultati, dietro richiesta motivata, da chiunque vi abbia interesse (insegnanti dell'alunno, studenti, genitori, istitutori, persona offesa)

2. REGOLE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Per garantire il buon andamento e il corretto funzionamento della scuola, operatori scolastici, famiglie e studenti sono vincolati al rispetto delle norme stabilite.

1. INGRESSO E RISPETTO DEGLI ORARI

L'inizio delle lezioni antimeridiane è fissato alle ore 8,15 e il termine alle ore 13,15 o alle ore 14,15, all'alberghiero è previsto un rientro pomeridiano dalle ore 14,45 alle ore 17,45. Al cambio dell'ora gli

alunni sono tenuti a restare all'interno dell'aula e non possono sostare nei corridoi, né recarsi ai bagni. Per un corretto svolgimento dell'attività didattica e un funzionamento ordinato dell'Istituto, l'orario delle lezioni va rispettato integralmente sia dagli alunni sia dagli operatori scolastici. I docenti dovranno trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

L'utilizzo dei servizi è consentito, previa autorizzazione dell'insegnante, dalla prima ora all'ultima. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di invitare gli alunni a rientrare con sollecitudine, comunicando ai docenti i comportamenti particolarmente negativi, tra cui la presenza nei bagni singoli di più studenti contemporaneamente. L'eventuale infrazione sarà annotata dall'insegnante nel registro di classe. Di norma può uscire un solo studente alla volta.

Assenze personale docente. I docenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente il proprio orario di lezione e di servizio. I docenti costretti ad assentarsi per motivi imprevisti sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio personale e all'ufficio di presidenza prima dell'inizio del proprio orario di servizio. Sia le assenze sia i ritardi che possono essere previsti vanno segnalati con tempestività agli uffici preposti in modo che si possa provvedere ad eventuali sostituzioni interne o alla nomina di supplenti in tempo debito, secondo le disposizioni ministeriali vigenti. A nessun docente è consentito allontanarsi temporaneamente o totalmente dall'Istituto durante le ore di lezione o nelle ore a disposizione. Casi eccezionali vanno comunicati solamente al D.S. o ad un suo delegato, il quale decide in merito. E' vietato inoltre ai docenti di allontanarsi dalla propria classe se non per inderogabili, temporanee necessità e solo dopo aver affidato la classe alla sorveglianza di un altro docente o di un collaboratore scolastico.

Il Dirigente scolastico, qualora si creino situazioni d'emergenza che lo richiedano e/o in casi straordinari, ha la facoltà di interrompere l'attività didattica e/o di ridurre l'orario delle lezioni, autorizzando l'uscita anticipata degli alunni.

2. **ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE**

Assenze e ritardi, soprattutto se sistematici, sono ritenuti lesivi del diritto allo studio e della qualità del rendimento dell'intera classe. Inoltre, secondo le disposizioni contenute nel DPR 22/6/2009 n. 122, è fatto obbligo agli studenti, pena la non ammissione agli scrutini e/o agli esami, di frequentare "almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Il collegio dei docenti può prevedere deroghe per assenze prolungate e documentate a condizione che il numero complessivo delle assenze non pregiudichi la possibilità di valutazione dello studente.

L'esibizione dei certificati medici dovrà avvenire contestualmente al rientro dello studente in classe. Il certificato medico dovrà indicare non meno di cinque i giorni effettivi di malattia. Sarà cura del docente che prende in consegna il certificato di depositarlo all'ufficio alunni, perché venga inserito nel fascicolo personale dell'alunno. Viene riportata di seguito la normativa vigente relativa alla frequenza e alle possibili deroghe:

Normativa

Frequenza scolastica e limite assenze- Scuola secondaria di secondo grado
*Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti** dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, **per casi eccezionali**, analogamente a quanto*

previsto per il primo ciclo, motivate e **straordinarie deroghe** al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze **documentate e continuative**, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Riferimento normativo: **Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7**

DEROGHE (Delibera collegio docenti del 5 ottobre 2017)

1. Per motivi di lavoro fino ad un massimo di dieci giorni scolastici (i giorni dovranno essere coperti da regolare contratto firmato dal datore di lavoro o altre modalità previste dalla Legge)
2. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati.
3. Terapie e/o cure programmate.
4. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.

Nel caso di *alternanza scuola lavoro* effettuata in giorni non scolastici (festività, ponti, interruzione attività didattica ecc.), tali ore andranno sommate all'orario annuale personalizzato dello studente.

Ingresso in ritardo e uscita anticipata

In generale, non sono consentiti né l'ingresso in ritardo né l'uscita anticipata, se non in casi eccezionali, debitamente autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, e in ragione di non più di quattro totali a quadrimestre. Tuttavia, per tutelare gli alunni minorenni, questi ultimi saranno accettati in classe entro le ore 8,30.

Gli studenti hanno tutti l'obbligo di giustificare il ritardo che sarà, comunque, considerato un'infrazione al regolamento e, come tale, valutato in sede disciplinare.

Gli alunni , minorenni e maggiorenni, che chiedessero di entrare dopo le 8.30, dovranno recarsi nell'Ufficio di Presidenza o di Vicepresidenza per essere ammessi in classe.

Dei ritardi superiori a quelli consentiti sarà data immediata comunicazione alla famiglia degli alunni minorenni; qualora i genitori non provvedessero ad accompagnare lo studente con ulteriori, reiterati e immotivati episodi di ritardo, quest'ultimo sarà ugualmente accettato a scuola ma nei suoi confronti verranno assunti provvedimenti disciplinari.

Gli studenti maggiorenni che hanno raggiunto i ritardi consentiti non potranno essere ammessi in classe per ulteriori episodi della stessa natura. Saranno tenute in debita considerazione le esigenze degli studenti pendolari se i ritardi superiori a quelli consentiti dovessero dipendere dai mezzi pubblici di trasporto.

Sono esclusi dal calcolo del numero dei ritardi quelli previsti per visite mediche e analisi cliniche, purché lo studente esibisca contestualmente la relativa documentazione.

Sono considerati ritardi anche i rientri non puntuali dalla ricreazione; saranno annotati sul registro di classe e si sommeranno ai ritardi in ingresso.

Sono ammesse entrate posticipate solo entro la seconda ora di lezione, con le modalità di cui sopra.

Le medesime modalità sono applicate per i rientri pomeridiani.

Gli alunni minorenni non potranno uscire se non accompagnati dal genitore o, in caso di impossibilità, con richiesta scritta inviata via fax della scuola dal genitore, con annessa copia del documento d'identità del genitore medesimo (questa eventualità è assolutamente eccezionale e deve essere verificata dal Dirigente Scolastico o suo delegato). Per poter utilizzare la procedura tramite la modulistica del registro elettronico i genitori dovranno autorizzare personalmente la scuola ad utilizzare tale procedura.

3. **ASSENZE**

Le assenze devono essere giustificate regolarmente e puntualmente sul registro elettronico. La password di accesso verrà consegnata dalla segreteria agli alunni maggiorenni e, per gli alunni minorenni, agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Si ricorda che il registro elettronico costituisce documento ufficiale per cui l'utilizzo delle credenziali di accesso deve essere personale e non delegato ad altri.

Per un'assenza superiore a cinque giorni consecutivi, oltre alla giustificazione sul registro elettronico è necessario un certificato medico che attesti l'idoneità dello studente a frequentare le lezioni o, in altri casi, una dichiarazione personale dell' esercente la responsabilità genitoriale

Le giustificazioni di assenze e ritardi devono essere prodotte entro il mese in cui sono avvenute; il CdC sanzionerà un'eventuale mancanza con l'ammonizione e, successivamente, con l'abbassamento del voto di condotta.

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività didattiche (viaggi d'istruzione, visite guidate, esercitazioni, corsi di recupero, stage) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici.

I docenti della prima ora di lezione hanno l'obbligo di annotare giornalmente le assenze e i ritardi degli alunni sul registro elettronico della classe; dovrà altresì essere annotata l'esibizione di certificati medici e di altri eventuali documenti di giustificazione dell'assenza per quelli che rientrano. Il docente della seconda ora dovrà prontamente annotare eventuali ingressi in ritardo.

Ogni docente collaborerà col coordinatore della classe segnalando i casi di assenze numerose e/o strategiche. Ogni coordinatore del consiglio di classe è tenuto periodicamente a controllare il registro di classe e avvisare le famiglie ogni qualvolta si ravvisi un eccessivo numero di assenze e di ritardi; segnalerà inoltre i casi di abituale inosservanza dei doveri scolastici, di profitto gravemente insufficiente o abituali comportamenti disdicevoli.

I genitori sono invitati a prestare particolare attenzione al fatto che su di loro ricade la responsabilità di controllare quotidianamente il registro di classe, onde evitare che i loro figli si trovino nella condizione di non essere ammessi a scuola

Gli alunni convittori, per motivi di congiungimento alla famiglia, potranno essere autorizzati ad uscire anticipatamente **solo per il tempo strettamente necessario per l'uso dei mezzi pubblici** e dietro presentazione dell'autorizzazione scritta dal coordinatore del Convitto.

4. SORVEGLIANZA

I docenti devono essere presenti e sorvegliare gli alunni, nel rispetto dell'orario scolastico:

- 1) durante l'ingresso, che deve avvenire cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (h. 8.10)
- 2) durante l'orario di lezione e fino all'uscita dall'Istituto
- 3) durante l'intervallo di ricreazione
- 4) durante le assemblee di classe e d'Istituto, senza che la loro presenza pregiudichi lo svolgimento delle stesse.

L'intervallo della ricreazione ha una durata di quindici minuti e si svolge alla fine della terza ora di lezione, prevista alle ore 11,00.

La ricreazione potrà essere effettuata in aula o negli spazi antistanti gli edifici scolastici, a giudizio insindacabile del docente, responsabile della vigilanza, sulla base di un patto fondato sul rispetto delle regole comportamentali e disciplinari degli allievi

ART. 5 ALLONTANAMENTO DALL'AULA: ASTENSIONI COLLETTIVE

- a) E' fatto divieto agli studenti di allontanarsi dalle aule in orario di lezione, individualmente o collettivamente, senza alcuna chiara motivazione approvata dall'insegnante. L'allontanamento dall'aula, se autorizzato, deve limitarsi al tempo strettamente necessario e non può prevedere l'uscita dall'Istituto;
- b) Durante le ore di lezione è consentita l'uscita per recarsi in bagno solo ad un alunno alla volta;
- c) Solo gli studenti espressamente autorizzati potranno recarsi in aula professori, nei laboratori o in aule momentaneamente vuote.
- d) E' fatto divieto ai rappresentanti di classe e d'Istituto di recarsi presso altre classi o spostarsi da un plesso all'altro dell'Istituto per eventuali comunicazioni se non provvisti di autorizzazione scritta e firmata dal Dirigente Scolastico.
- e) Gli spostamenti dalle classe per lo svolgimento delle attività didattiche dovranno avvenire solo in compagnia del docente della materia o del personale ausiliario. I trasferimenti sono considerati ore di lezione per cui i comportamenti devono essere adeguati e seguirne le medesime regole, anche per quanto riguarda il fumo di sigaretta. Di seguito la normativa di riferimento anche per gli spazi aperti di pertinenza della scuola:
- f) Nell'interesse degli alunni e per salvaguardare il diritto allo studio, saranno puniti i casi di astensione collettiva dalle lezioni non adeguatamente motivati, mediante provvedimenti a carattere disciplinare che verranno stabiliti dal D.S.. Per i casi più gravi sarà sentito il parere del Collegio dei Docenti.

3. NORME COMPORTAMENTALI

ART.1

Ogni studente curerà il proprio decoro e quello dell'ambiente ove trascorre buona parte della giornata. Non è richiesto alcun abbigliamento particolare, ma questo deve essere intonato alla serietà dell'Istituto e improntato al decoro personale e al rispetto degli altri. Un idoneo corredo, indicato dal Regolamento in base ai criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto, è indispensabile per le esercitazioni di educazione fisica e di laboratorio. Qualora gli alunni non indossino le divise, saranno previste le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento dei laboratori di sala e cucina.

ART.2

Ogni alunno dovrà portare con sé il materiale necessario per il regolare svolgimento delle lezioni. L'inadempimento di tale obbligo comporta l'irrogazione di sanzioni stabilite nel presente Regolamento.

ART.3

L'Istituto non è responsabile dei beni lasciati incustoditi all'interno dello stesso.

ART.4 Divieto di FUMO

AGLI STUDENTI E A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E' SEVERAMENTE VIETATO FUMARE

nell'Istituto (aule, corridoi, reparti, bagni, cortili ecc.) e negli spazi antistanti la scuola. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni stabilite dalle norme vigenti (L. 16/1/03 n. 3 art.51, D.L. n. 6 del 12/01/2016 e successive modificazioni e integrazioni), che prevedono pene pecuniarie da € 27,50 a € a 275 .

È fatto obbligo a tutto il personale scolastico di segnalare all'ufficio di presidenza le violazioni commesse dagli studenti e dagli adulti.

ART. 5 CELLULARI

E' severamente vietato l'uso o l'esibizione di telefonini, macchine fotografiche e altri strumenti elettronici non direttamente funzionali allo svolgimento dell'attività didattica. L'uso indebito dei cellulari durante lo svolgimento dell'attività didattica comporta da parte dell'insegnante l'annotazione sul registro di classe e conseguenze sul voto di condotta. Il persistere di tale comportamento è passibile di sanzioni anche molto severe.

Il cellulare può essere usato a fini didattici solo se è previsto e autorizzato dall'insegnante.

ART.6

Non potranno essere affissi manifesti nelle aule e comunque all'interno dell'Istituto se non espressamente relativi alle attività didattiche svolte con i docenti o con specifica autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

ART.7

I rifiuti devono essere riposti esclusivamente negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. L'inadempimento di tale obbligo comporta l'irrogazione di sanzioni stabilite nel presente Regolamento.

ART. 8

E' doveroso il rispetto per tutto il patrimonio dell'Istituto e del personale della scuola, dai luoghi d'incontro ai laboratori, dalle aule ai bagni, dalle suppellettili alle attrezzature didattiche e scientifiche. Eventuali danni prevedono sanzioni disciplinari. Qualora non possano essere individuati i responsabili di un eventuale danno al patrimonio della scuola, tutti gli alunni della classe saranno tenuti al risarcimento dello stesso.

ART. 9

Il registro elettronico è un documento ufficiale la cui manomissione comporta gravi sanzioni disciplinari stabilite nel presente Regolamento, oltre a conseguenze di carattere penale.

ART.10

Per ragioni di sicurezza, non è consentito uscire e sostare nei terrazzini della scuola. L'inadempimento di tale obbligo comporta l'irrogazione di sanzioni stabilite nel presente Regolamento.

ART. 11 Uso dei distributori di bevande e alimenti

Si può accedere ai distributori di bevande e alimenti collocati all'interno della scuola nei seguenti orari:

- a. Prima dell'inizio delle lezioni e alla fine delle lezioni;
- b. Durante lo svolgimento della ricreazione;
- c. Previa autorizzazione dell'insegnante, dalle ore 10,15 alle ore 12,15. Al di fuori di questi orari è consentito rifornirsi solo di acqua da bere e sempre col permesso dell'insegnante e comunque non alla prima ora e all'ora successiva alla ricreazione.

I collaboratori scolastici sono tenuti a informare l'ufficio di presidenza ogni qualvolta si ravvisa un uso improprio o fuori orario dei distributori di bevande e alimenti da parte di uno o più studenti.

ART. 12

In aula, durante la lezione, non si devono consumare né cibi né bevande, ad eccezione dell'acqua da bere. L'inadempimento di tale obbligo comporta l'irrogazione di sanzioni stabilite nel presente Regolamento.

4. NORME PER L'UTILIZZO DEI LABORATORI DI INFORMATICA–RICEVIMENTO

1. I laboratori dell'Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del laboratorio stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

2. Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, accompagnati dall'insegnante e/o col supporto del collaboratore tecnico.

3. Gli studenti che accedono al laboratorio devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, non dissimile da quello richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico.

“Criteri specifici di utilizzo”

4. Gli studenti possono utilizzare il laboratorio solo sotto la responsabilità di un insegnante, o, se autorizzati a svolgere attività di ricerca a scopo didattico in proprio, purché siano rispettate le condizioni di vigilanza rispetto al loro operato; nei laboratori deve essere garantita la presenza del collaboratore tecnico durante l'orario scolastico al fine di assicurare l'indispensabile supporto.

5. I docenti possono utilizzare i laboratori anche in assenza della classe e per finalità coerenti con l'attività didattica. Hanno l'obbligo di segnalare la loro presenza firmando il registro di laboratorio.

6. Gli studenti saranno responsabili del computer loro assegnato e devono aver cura dell'attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all'insegnante o all'assistente tecnico al termine della lezione. Ogni anomalia, reale o presunta, va comunicata tempestivamente al docente o al tecnico.

7. L'utilizzo di “Internet “ deve essere esclusivamente a scopo didattico, da parte di tutto il personale scolastico. Nei laboratori è vietato consumare spuntini o bibite.

8. Telefonini e altri supporti devono essere tenuti spenti durante l'utilizzo dei computer.

9. Ogni classe dovrà dotarsi di una cartella condivisa in cui ogni alunno potrà salvare file personali e/o in comune.

10. Gli studenti non possono cambiare le configurazioni dei programmi installati o intervenire sulle impostazioni del computer.

11. In caso di danni o illeciti, anche di natura relativa alle frequentazioni di siti non ammessi, se ascritti a comportamenti negligenti o sanzionabili, verrà ritenuto responsabile il docente ed il tecnico che lo affianca ovvero la classe che occupava il laboratorio, o il gruppo di studenti , o lo studente che occupava la postazione presso la quale è stato rilevato il danno o l'illecito.

Il presente regolamento si applica a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono autorizzati all'utilizzo dei laboratori.

5. SANZIONI

Per tutti coloro che vengono meno ai propri doveri e ostacolano la civile e serena convivenza e la collaborazione costruttiva all'interno della scuola sono previste sanzioni. Il presente regolamento stabilisce le sanzioni per gli alunni.

Principi ispiratori

Sono elementi che concorrono alla valutazione di gravità di un' infrazione:

- a) L'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- b) La reiterazione dell'infrazione;
- c) Il concorso di più studenti fra loro;
- d) La sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con il riferimento anche al pregresso comportamento dello studente;
- e) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalle famiglie sconsigliano il rientro alla scuola di appartenenza dello studente è consentito iscriversi, anche nel corso dell'anno, presso altra scuola. La valutazione in merito alla situazione obiettiva rappresentata è competenza del Consiglio di Classe.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (art. 4 comma 2 dello Statuto).

La responsabilità è personale.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Allo studente è offerta l'opportunità, ove possibile, di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto nelle singole discipline, ma potrebbe comportare, alla luce delle nuove disposizioni, la non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di maturità. Vi è una correlazione tra reiterazione dell'infrazione e aggravamento della sanzione.

Saranno considerati gravissimi gli atti ascrivibili a violazione della Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e di tutte le norme volte a contrastare comportamenti di bullismo che coinvolgano gli studenti della nostra scuola. Il D.S., sentito il collegio dei docenti e preso atto della disponibilità degli insegnanti, nomina il docente referente contro gli atti di bullismo e di cyber bullismo. Egli ha il compito di organizzare iniziative volte a prevenire il manifestarsi di tali fenomeni e di intervenire con immediatezza nei casi in cui il fenomeno si

manifesta (Legge 29 maggio 2017 n. 71, art. 4 c.3: Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio).

Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) allontanamento temporaneo dall'aula;
- c) sequestro di oggetti pericolosi e/o causa di disturbo all'attività didattica (compresi caschi da moto utilizzati come oggetti contundenti);
- e) non effettuazione di uscite e/o viaggi d'istruzione;
- f) non effettuazione di stage non obbligatori;
- g) censura;
- h) allontanamento dalla comunità scolastica;
- i) esclusione dagli scrutini finali e/o dagli esami;
- l) decadenza dagli incarichi di rappresentanza all'interno dell'Istituzione.

Infrazioni che determinano irrogazione delle sanzioni

1) **L'ammonizione scritta** è irrogata con l'annotazione sull'agenda del registro di classe e consiste nel richiamo personale al rispetto dei doveri dello studente.

2) **La censura** è irrogata attraverso annotazione sull'agenda del registro di classe e comunicazione alla famiglia e allo studente e consiste nella censura formale dei comportamenti contrari ai doveri dello studente.

3) **L'allontanamento dalla scuola** è irrogato con atto del consiglio di classe e consiste nella sospensione temporanea dall'attività didattica per periodi non superiori a 15 giorni. Il consiglio di classe può delegare il dirigente scolastico o il coordinatore ad irrogare la sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 3 giorni.

a) L'allontanamento dello studente può essere disposto in caso di gravi e/o reiterate infrazioni e quando sono stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

b) Nel periodo dell'allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori dello studente l'accesso mediante registro elettronico all'informazione sull'attività didattica. È altresì consentito ai genitori e allo studente il rapporto con la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica.

c) Allo studente deve essere data la possibilità di esporre le sue giustificazioni prima del procedimento disciplinare e nel corso dello stesso. Possono essere raccolte testimonianze sui fatti accaduti.

d) Nell'atto di comminazione della sanzione disciplinare dovrà essere offerta allo studente la possibilità di convertirla in attività pratiche svolte a favore della comunità scolastica. Queste attività saranno stabilite dall'organo collegiale competente e, se lo studente è minorenni, sentiti i genitori.

e) Le sospensioni inflitte all'interno del convitto agli alunni convittori dovranno essere comunicate immediatamente alla scuola e trascritte, a cura dell'ufficio di presidenza o dal coordinatore, sull'agenda del registro della classe cui lo studente appartiene.

4) **Sospensione dalle lezioni** per un periodo superiore a 15 giorni

Può essere inflitta nel caso ricorrano le condizioni seguenti, entrambe necessarie:

-devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale)

-deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).

Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare, di cui deve farsi carico la scuola, può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

5) **Sospensione fino al termine dell'anno scolastico**

Nel caso ricorrano le seguenti condizioni

- recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana;

- atti di bullismo e di cyberbullismo ;

- atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale ;

non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

6) **Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi:** nei casi più gravi rispetto a quelli già indicati ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti 3,4,5 e 6 possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Attività alternative a favore della comunità scolastica

Attività riparatoria connessa al danno prodotto: pulizia locali, pulizia banchi o altri arredi. Le attività elencate sono indicate a titolo esemplificativo. É fatta salva la facoltà del consiglio di classe di apportarvi ulteriori modifiche e integrazioni.

Classificazione delle sanzioni ed organi competenti ad irrogarle

A1) richiamo verbale: Docente, Dirigente Scolastico, personale ATA.

A2) richiamo scritto: Docente o Dirigente Scolastico.

A3) ammonizione scritta con comunicazione ai genitori: Dirigente Scolastico o coordinatore

A4) esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione o ad altre attività didattiche integrative realizzate fuori sede , pur con obbligo di frequenza in istituto: Consiglio di Classe (*) Attività alternative alla sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni: Coordinatore del consiglio di classe

B) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni: Consiglio di Classe (*)

C) sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni: Consiglio di Istituto

D) sospensione fino al termine dell'anno scolastico: Consiglio di Istituto

E) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi: Consiglio di Istituto

F) risarcimento monetario e/o riparazione del danno (sanzione aggiuntiva ad altre sanzioni): D.S. su delibera del Consiglio di Classe (*)

(*) presenti tutte le componenti, ivi compresi studenti e genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

I provvedimenti indicati con la tipologia A riguardano sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica . I provvedimenti, A2, A3, sono riportati sull'agenda del registro di classe. Le altre sanzioni sono riportate anche sul fascicolo personale dell'alunno e seguono lo studente in occasione di trasferimento ad altra scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si opera con un "omissis" sull'identità delle persone coinvolte. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, che segue il suo iter fino alla conclusione.

I provvedimenti che comportano una formulazione scritta saranno tenuti presenti dal Consiglio di Classe per la formulazione del voto quadrimestrale di condotta e per l'attribuzione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo.

6. IMPUGNAZIONI

1. Contro la decisione dell'allontanamento dello studente deliberata dal Consiglio di Classe è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, all'Organo di garanzia interno, che decide in via definitiva previo parere del Consiglio Scolastico competente.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno per la disciplina degli alunni.
3. L'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione. L'eventuale sospensione potrà essere accordata su istanza motivata dall'interessato e a discrezione dell'organo competente all'imposizione.

7. CORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

L'inizio delle lezioni è fissato alle ore 17,00 e il termine alle ore 21,25. Per gli adulti viene predisposto un piano didattico personalizzato che stabilisce il monte ore individuale che lo studente adulto deve frequentare.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente. Eventuali variazioni del presente regolamento potranno essere adottate previa consultazione degli studenti e approvazione del Consiglio d'Istituto.

Letto ed approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 7 febbraio 2018

Pubblicato il 17 febbraio 2018

Il Dirigente Scolastico

Mario Peretto

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*